Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 2 DICEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Siracusa.

(8485)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1971, n. **992.**

Determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonchè dei canoni relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione p.t. su apparati di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre amministrazioni o di terzi, nonchè le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, recante norme per l'attuazione della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1232;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione della precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, anche i canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonchè dei canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'amministrazione stessa;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonchè i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni sui canoni di cui all'annessa tabella alle amministrazioni, enti, organizzazioni e società concessionarie indicati nell'articolo 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.

Art. 3.

Per le cessioni di circuiti urbani di durata inferiore ai 30 giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 6000 per il primo giorno, di L. 2000 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1000 per i giorni successivi.

Art. 4.

Per la cessione dei circuiti di cui alle voci 1) e 2) dell'annessa tabella con una o più derivazioni intermedie si considerano separatamente, ai fini dell'applicazione del canone, le singole tratte di circuito misurate in linea d'aria.

Per le cessioni di circuiti di cui alla voce 3) con una o più derivazioni intermedie urbane si considera, ai fini dell'applicazione dei canoni, la lunghezza totale del circuito misurato in linea d'aria, e, per ciascuna delle predette derivazioni urbane, il relativo canone è maggiorato del 20 %.

Art. 5.

Il circuito ceduto dovrà di norma essere utilizzato a ciascuno dei terminali da un solo utente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potrà consentire che il circuito ceduto sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da più utenti purchè esercenti attività identiche.

In tal caso, il canone è maggiorato rispettivamente del 20 %, 30 % e 37,5 % a seconda che il circuito sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da due,

tre o più utenti; il circuito, inoltre, dovrà essere esercitato secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Le cessioni di cui alle voci 4), 5) e 6) della tabella annessa possono essere effettuate soltanto nei confronti delle amministrazioni statali, enti, organizzazioni e società indicati nell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 134. — CARUSO

TABELLA DEI CANONI DI USO E MANUTENZIONE

Canoni di uso di circuiti interurbani (*)

1) Circuito telegrafico per velocità di trasmissione fino a 50 baud (120 Hz):		
per ogni km. o frazione, sino ad un massimo di km. 400	L.	18.000
oltre 400 km., supplemento fisso	»	100.000
2) Circuito telegrafico per velocità di trasmissione oltre 50 sino a 200 baud (400 Hz):		
per ogni km. o frazione, sino ad un massimo di 400 km.	»	20.000
oltre 400 km., supplemento fisso	»	110.000
3) Circuito di tipo telefonico di banda lorda 4 KHz per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda telefonica:		
nell'ambito settoriale	»	600.000
nell'ambito distrettuale	»	2.080.000
nell'ambito interdistrettuale:		
sino a 30 km.	»	2.500.000
oltre i 30 e sino a 60 km.	»	3.860.000
oltre i 60 e sino a 130 km.	»	5.247.000
oltre i 130 e sino a 250 km.	»	6.930.000
oltre i 250 km.	»	8.316.000
4) Doppino aereo o in cavo o circuito portante di sistemi di telegrafia armonica - per ogni km. o frazione	»	24.000
5) Circuito di banda lorda 4 KHz realizzato in alta frequenza su doppino o in cavo, con apparecchiature del terzo - per ogni km. o frazione	»	6.000
6) Circuito di banda 120 Hz realizzato dal terzo con proprie apparecchiature su circuito telefonico:		
ogni km. o frazione	»	4.500

(*) *Nota*:

a) Per l'applicazione dei canoni di cui alle voci 1) e 2) si misura in linea d'aria la distanza fra i capoluoghi di provincia interessati. Qualora l'utente risieda fuori della città capoluogo, alla distanza di cui sopra si aggiunge quella, misurata in linea d'aria, tra il capoluogo e l'ufficio telegrafico della località ove ha sede l'utente stesso.

b) Per i circuiti di tipo telefonico di cui alla voce 3), il canone è calcolato con gli stessi criteri stabiliti per l'applicazione delle tariffe telefoniche settoriali e interurbane.

Canoni di uso di circuiti urbani (*)

7) Circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani:		
per ogni km. o frazione di conduttore	L.	12.000

(*) *Nota*:
Si considerano urbani i circuiti compresi nel territorio di una rete telefonica urbana.

Canoni di uso e manutenzione di apparati

8) Canone di uso e manutenzione apparati telestampanti di proprietà P.T.	L.	270.000
9) Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	»	90.000
10) Canoni di uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà P.T.	»	60.000
11) Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi	»	30.000
12) Canone di uso e manutenzione di 1 emettitore per telestampante di proprietà P.T.	»	90.000
13) Canone manutenzione di 1 emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi	»	40.000
14) Canone di uso e manutenzione di 1 pannello ripetitore di proprietà P.T.	»	20.000

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **993**.

Recupero e nuova ripartizione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201 e 24 luglio 1971, n. 826, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, due altri posti non risultano coperti perchè i relativi concorsi sono andati deserti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già riservato per concorso agli assistenti straordinari assegnato alla cattedra di tecnica urbanistica della facoltà di ingegneria della Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente come sopra recuperato è assegnato alla cattedra di procedura penale I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario già riservato per concorso agli assistenti straordinari assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 4.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca (lettore) della facoltà di magistero dell'Università di Siena, sede di Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968, con il quale veniva istituito in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) un vice consolato di 2ª categoria;

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1971
Registro n. 336, *foglio n.* 194

(10378)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Repubblica di Dahomey).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1967, registro n. 258, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 22 luglio 1967, con il quale veniva istituito in Cotonou (Repubblica di Dahomey) un vice consolato di 2ª categoria;

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Repubblica di Dahomey) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1971
Registro n. 336, *foglio n.* 195

(10377)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1971.

Istituzione in Alessandropoli (Grecia) di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Grecia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Alessandropoli (Grecia) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Salonicco e con la seguente circoscrizione territoriale: le prefetture di Alessandropoli, Comotinì e Xanthi.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° ottobre 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1971
Registro n. 336, foglio n. 91

(10376)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.
Istituzione presso l'ambasciata in Tokio (Giappone) di una cancelleria consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in Tokio (Giappone) una cancelleria consolare.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1971
Registro n. 336, foglio n. 90

(10375)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1971.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Gorizia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la laguna, le rive, il porto e la città vecchia del comune di Grado;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Grado;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Grado e dal sig. Giuseppe Fonda, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè il porto, le rive e la città vecchia, quali complessi di cose immobili compongono un caratteristico ambiente avente valore estetico e tradizionale e la laguna costituisce un quadro naturale di non comune bellezza;

Decreta:

La laguna, le rive, il porto e la città vecchia site nel territorio del comune di Grado hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *Laguna* per tutta la sua estensione ed alcuni terreni e valli da pesca limitrofi, compresi tra i meridiani 63-82 ed i paralleli 59-68 degli allegati fogli 40 II sud-ovest (porto Buso) - 40 sud-est (Grado) - 40A III sud-ovest (foce dell'Isonzo) della carta d'Italia che fanno parte integrante del presente decreto e delimitati (punto di riferimento: strada statale n. 352 « di Grado » al chilometro 37 + 977):

settore nord-est: dal confine con la provincia di Udine fino alla località Bagni, dall'argine della valle del Bosco, dall'argine della Valle Dossi lungo il canale Cavegi, dal tratto della strada campestre attraversante le località Luseo, la Canavata; il Casone del Cacciatore (tratto compreso tra gli argini sinistri dei canali di Zemolo e di Averto), dall'argine sinistro del canale di Averto (tratto compreso tra la suddetta strada campestre e il canale Canavata), dall'argine del canale Canavata, dall'argine sinistro del canale di Primero (tratto compreso tra il canale Canavata e il ponte sul canale di Primero), dal ponte sul canale di Primero (incluso) e dal tracciato della strada provinciale Grado-Monfalcone (incluso);

settore sud-est: dal tracciato della strada provinciale Grado-Monfalcone (incluso), dalla banchina del viale Argine dei Moreri (tratto compreso tra la predetta strada provinciale e la riva Ugo Foscolo) dalla banchina delle rive Ugo Foscolo, Scipio Slataper, Sebastiano Scaramuzza, Zaccaria Gregori, zona degli Squeri, dalla battigia della zona degli Squeri, dal molo Torpediniera,

dalla banchina della riva Brioni Sono escluse dal presente decreto le zone acquee denominate canale di Belvedere (nel suo ultimo tratto meridionale comprendente la banchina di approdo commerciale esistente alla testata della strada Mosconi), dipinto con colore marrone sui citati fogli della carta d'Italia, canale Nuovo o della Schiusa (l'intero canale della Schiusa, quello che delimita a ponente l'isola della Schiusa e quello che delimita a nord dell'isola stessa fino al ponte girevole formando così un anello chiuso di canali intorno all'isola della Schiusa), dipinto con colore arancione sui citati fogli della carta d'Italia e canale di Porto di Grado (parte est) dipinto con colore azzurro sui citati fogli della carta d'Italia;

settore sud-ovest: dalla banchina delle rive Brioni e Giovanni da Verrazzano e dalla battigia del mare Adriatico lungo gli argini naturali e artificiali del canale S. Pietro d'Orio, delle isole Marina dei Manzi, Marina di Macia e Morgo. Sono escluse dal presente decreto le zone acquee denominate canale di Porto di Grado (dalla confluenza col mare fino alla confluenza, a nord con il canale Belvedere, a sud con il canale che immette nella darsena interna di Grado, ad est con il canale Nuovo o della Schiusa - ponte girevole in prolungamento della strada Mosconi), dipinto con colore azzurro sui citati fogli della carta d'Italia e canale di S. Pietro d'Orio (nel suo ultimo tratto dall'isola di S. Pietro d'Orio al suo sbocco nel canale di Porto di Grado), dipinto con colore giallo sui citati fogli della carta d'Italia;

settore nord-ovest: dalla battigia del mare Adriatico lungo gli argini naturali e artificiali dell'isola di Morgo, delle località Valerian, Franca Mela, Anfora, dell'isola di Porto Buso e dal confine con la provincia di Udine.

2) *Rive e porto* per una profondità di:

a) ml. 20,00 dall'attuale filo stradale lungo le rive Dandolo, San Marco, la piazzetta San Marco, la via Gioacchino Rossini (per una lunghezza di ml. 45,00 dall'incrocio con la via Morosini), la riva Filippo Camperio (tratto compreso tra la via Orseolo II e la piazza XXVI Maggio), la piazza XXVI Maggio e le rive San Vito e Bersaglieri;

b) ml. 40,00 dall'attuale filo stradale lungo la riva Filippo Camperio (tratto compreso tra la piazzetta San Marco ed il viale Europa Unita) e la via Orseolo II (per una lunghezza di ml. 20,00 dall'incrocio con il viale Europa Unita).

3) *Cittavecchia* per tutta la sua estensione e delimitata (punto di riferimento: basilica di Sant'Eufemia):

settore nord-est: dalla via Marina;

settore sud-est: dalla via Marina, dalla via G. Caprin (tratto compreso tra la via Marina e la piazza della Vittoria) e dalla piazza della Vittoria (inclusa);

settore sud-ovest: dalla via Gradenigo e dal campo dei Patriarchi (incluso);

settore nord-ovest: dalla piazza Duca d'Aosta, dalla via Conte di Grado, dalla piazza XXVI Maggio, dalla calle Zanini, dal campiello della Torre (incluso) e dal campo Porta Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Gorizia.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Grado provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1971

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Gorizia

L'anno millenovecentosessantasette, addì ventisei del mese di settembre, in Gorizia, presso la sede dell'amministrazione provinciale, si è riunita, debitamente convocata a mezzo di lettera raccomandata a. r., la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 16,35, il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la riunione; porge un caloroso saluto ai componenti la commissione. Rivolge poi un particolare saluto al soprintendente e lo invita ad illustrare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

GRADO: *Laguna, rive, porto e cittavecchia.* Eventuali.

(*Omissis*).

La commissione con sette voti favorevoli ed uno astenuto decide di riconfermare integralmente le delimitazioni di vincolo già proposte, ai sensi della citata legge n. 1497, nella riunione del giorno 9 dicembre 1966 e precisamente:

Laguna per tutta la sua estensione ed alcuni terreni e valli da pesca limitrofi, compresi tra i meridiani 63 - 82 ed i paralleli 59 - 68 dei fogli 40 II sud-ovest (Porto Buso) - 40 II sud-est (Grado) - 40A III sud-ovest (foce dell'Isonzo) della carta d'Italia e delimitati (punto di riferimento: strada statale 352 « di Grado » al km. 37 + 977):

settore nord-est: dal confine con la provincia di Udine fino alla località Bagni, dall'argine della valle del Bosco, dall'argine della valle Dossi lungo il canale Cavegi, dal tratto della strada campestre attraversante le località Luseo, la Canavata, il Casone del Cacciatore (tratto compreso tra gli argini sinistri dei canali Zemolo e di Averto), dall'argine sinistro del canale di Averto (tratto compreso tra la suddetta strada campestre e il canale Canavata), dall'argine del canale Canavata, dall'argine sinistro del canale di Primero (tratto compreso tra il canale Canavata e il ponte sul canale di Primero), dal ponte sul canale di Primero (incluso) e dal tracciato della strada provinciale Grado-Monfalcone (incluso);

settore sud-est: dal tracciato della strada provinciale Grado-Monfalcone (incluso), dalla banchina del viale Argine dei Moreri (tratto compreso tra la predetta strada provinciale e la riva Ugo Foscolo), dalla banchina delle rive Ugo Foscolo, Scipio Slataper, Sebastiano Scaramuzza, Zaccaria Gregori, zona degli Squeri, dalla battigia della zona degli Squeri, dal molo Torpediniera, dalla banchina della riva Brioni;

settore sud-ovest: dalla banchina delle rive Brioni e Giovanni da Verrazzano e dalla battigia del mare Adriatico lungo gli argini naturali e artificiali del canale S. Pietro d'Orio, delle isole Marina dei Manzi, Marina di Macia e Morgo;

settore nord-ovest: dalla battigia del mare Adriatico lungo gli argini naturali e artificiali dell'isola di Morgo, delle località Valerian, Franca Mela, Anfora, dell'isola di Porto Buso e dal confine con la provincia di Udine.

La commissione con sette voti favorevoli ed uno astenuto decide di riconfermare integralmente le delimitazioni di vincolo già proposte, ai sensi della citata legge n. 1497, nella riunione del giorno 9 dicembre 1966 e precisamente:

Rive e porto per una profondità di:

ml. 20,00 dall'attuale filo stradale lungo le rive Dandolo, San Marco, piazzetta San Marco, via Gioacchino Rossini (per una lunghezza di ml. 45,00 dall'incrocio con la via Morosini), riva Filippo Camperio (tratto compreso tra la via Orseolo II e la piazza XXVI Maggio), piazza XXVI Maggio, riva San Vito e riva Bersaglieri;

ml. 40,00 dall'attuale filo stradale lungo la riva Filippo Camperio (tratto compreso tra la piazzetta San Marco ed il viale Europa Unita) e la via Orseolo II (per una lunghezza di ml. 20,00 dall'incrocio con il viale Europa Unita).

Cittavecchia per tutta la sua estensione e delimitata (punto di riferimento: basilica di Sant'Eufemia):

settore nord-est: dalla via Marina;

settore sud-est: dalla via Marina, dalla via G. Caprin (tratto compreso tra la via Marina e la piazza della Vittoria) e dalla piazza della Vittoria (inclusa);

settore sud-ovest: dalla via Gradenigo e dal campo dei Patriarchi (incluso);

settore nord-ovest: dalla piazza Duca d'Aosta, dalla via Conte di Grado, dalla piazza XXVI Maggio, dalla calle Zanini, dal campiello della Torre (incluso) e dal campo Porta Nuova.

(*Omissis*).

(10386)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 gennaio 1970 e 16 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, comma terzo, 41 e 48, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

Modifiche degli articoli 18, *comma terzo*, 41 *e* 48, *comma primo, dello statuto aziendale.*

Art. 18, comma terzo: «I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.».

Art. 41: «La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.».

Art. 48, comma primo: «Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili, acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.».

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(10373)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 agosto 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

Modifiche degli articoli 41 *e* 48, *commi primo e terzo dello statuto aziendale.*

Art. 41: «La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.».

Art. 48. comma primo: «Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.».

Art. 48, comma terzo: «I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.».

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(10374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Caserta

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1971, n. 622, è stata approvata la variante in ampliamento del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Caserta, relativa all'area compresa fra il prolungamento del viale Beneduce fino alla via delle Ville ad est e la provinciale via E. Ruggiero.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni; ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10398)

Variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 427, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno per il comprensorio Pian di Rota.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167

(10400)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Bucceri, nata a Aidone (Enna) il 18 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 26 giugno 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10387)

Il dott. Renato De Marzi, nato a Villafranca Padovena il 30 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Venezia il 19 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10388)

Il dott. Giuseppe Carmelo Furci, nato a Locri (Reggio Calabria) il 26 marzo 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma l'11 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10389)

La dott.ssa Cosima Carmina Piscopo, nata a Noha (Lecce) il 22 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari l'11 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10390)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 34, Tesoro, foglio n. 141, è stato dichiarato irricevibile perchè proposto oltre il termine di rito, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Ferro Pietro avverso il decreto del Ministero del tesoro del 25 marzo 1968 relativo al riconoscimento del servizio civile prestato in colonia.

(10394)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 159, il ricorso straordinario proposto in data 24 settembre 1968 dalla signora Palmieri Vincenza, vedova di Colaizzo Domenico, nata a Borrello (Chieti) il 2 agosto 1908, in proprio e nell'interesse delle figlie Angela e Maria Colaizzo, avverso il decreto del Ministero del tesoro n. 2808 del 29 marzo 1968, con il quale è stata disposta in favore della ricorrente e delle suddette figlie la liquidazione dell'indennità di licenziamento spettante al coniuge ex dipendente a contratto straordinario del soppresso Ministero dell'Africa italiana, deceduto il 25 marzo 1953, è dichiarato inammissibile.

(10392)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 34, Tesoro, foglio n. 160, il ricorso straordinario proposto dal signor Cataldo Vito, nato a Buccheri (Siracusa) il 21 febbraio 1914, per ottenere l'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti dal Ministero del tesoro con decreto 3 giugno 1957, n. 108; della decisione del Consiglio di Stato (IV sezione) 20 dicembre 1963, n. 942; con la quale è stato respinto il ricorso giurisdizionale da lui proposto avverso l'anzidetto decreto di licenziamento, nonchè della decisione del Consiglio di Stato (IV sezione) 13 febbraio 1970, n. 94, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto per la revocazione della predetta decisione, è dichiarato inammissibile.

(10391)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1971, registro n. 32, Tesoro, foglio n. 242, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario della signora Chiavacci Sara nata Rovato, nata a Firenze il 10 gennaio 1925 e della signora Peruzzi Flora ved. Rovato, nata a Firenze il 1° settembre 1899, eredi di Rovato Athos, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo definitivo per i beni perduti in Albania.

(10397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 30 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	610,95	610,95	611,23	610,95	611 —	612,04	611 —	610,95	610,95	610,90
Dollaro canadese . .	609 —	609 —	608,30	609 —	609 —	610,03	608,90	609 —	609 —	609 —
Franco svizzero .	154,53	154,53	154,73	154,53	154,40	154,76	154,57	154,53	154,53	154,50
Corona danese .	84,64	84,64	84,70	84,64	84,40	84,81	84,65	84,64	84,64	84,60
Corona norvegese .	89,395	89,395	89,50	89,395	89,10	89,56	89,42	89,395	89,39	89,40
Corona svedese .	123,18	123,18	123,65	123,18	123,40	123,49	123,20	123,18	123,18	123,20
Fiorino olandese .	184,47	184,47	184,70	184,47	185,20	185,45	184,50	184,47	184,47	184,45
Franco belga . .	13,2265	13,2265	13,2450	13,2265	13,22	13,25	13,23	13,2265	13,22	13,22
Franco francese	110,855	110,855	111 —	110,855	110,70	111,05	110,95	110,855	110,85	110,85
Lira sterlina .	1523,40	1523,40	1525 —	1523,40	1524 —	1526,16	1523,70	1523,40	1523,40	1523,40
Marco germanico . .	184,58	184,58	184,85	184,58	184,50	184,95	184,69	184,58	184,58	184,60
Scellino austriaco .	25,395	25,395	25,42	25,395	25,25	25,46	25,40	25,395	25,39	25,39
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,45	22,34	22,40	22,40	22,40
Peseta spagnola . .	8,915	8,9150	3,9375	8,915	8,90	8,93	8,9150	8,915	8,91	8,90

Media dei titoli del 30 novembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
» 5 % (Ricostruzione) . . .	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,925
» 5 % (Città di Trieste)	94,275
» 5 % (Beni esteri)	93,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,85
» 5,50 % » » 1968-83 . .	92,075
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,225
» 6 % » » 1970-85 . .	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,25
» » » 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,75
» » » 5,50 % 1979	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,20
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,575
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1971

Dollaro USA	610,975
Dollaro canadese	608,95
Franco svizzero . . .	154,55
Corona danese	84,645
Corona norvegese	89,407
Corona svedese	123,19
Fiorino olandese	184,485
Franco belga	13,228
Franco francese	110,902
Lira sterlina	1523,55
Marco germanico	184,635
Scellino austriaco	25,397
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola	8,915

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396; 29 dicembre 1956, n. 1507; 23 maggio 1960, n. 671;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 1396;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per i profughi dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di età di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparati ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della mancata iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere le prove scritte e quella orale anche in lingua italiana (art. 5 del presente bando).

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

A) L'esame consisterà di 4 prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) Tema di diritto civile;

2) Tema di diritto pubblico;

3) Tema di cultura storico-letteraria;

4) La prova di lingua tedesca consisterà:

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano al tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco all'italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

a) sulle materie delle prime due prove scritte;

b) su una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua;

c) su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) sulle leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali e panoramiche nonchè sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

e) sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove d'esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, sostenendo la prova scritta di cui al punto 4) e la conversazione di cui al punto *b*) del presente articolo in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana, consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco allo italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore di 20 righe a stampa. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la conversazione in lingua italiana il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Trento.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 sia che l'autenticazione sia fatta dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di penna.

Art. 7.

Alla prova orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 5, saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti d'età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito, indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in

rassegna, dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione delle autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 2 del presente bando.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso il quale abbia in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico. Trascorso il periodo della prova il segretario in prova, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1971
Registro n. 66, foglio n. 17

(Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;

9) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana, in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del bando di concorso.

Data . . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(10405)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. D'Alessandro Alberto, nato a Paduli il 5 ottobre 1915 . . . . . punti 100 su 100
2. Luccioli Giuliano Massimo, nato a Foligno il 7 marzo 1930 . . . . . » 100 »
3. Pagano Francesco, nato a Pace del Mela l'8 settembre 1932 . . . » 99 »
4. Capra Paolo, nato a Torino il 24 aprile 1922 . . . . » 98 »
5. Alpi Giorgio, nato a Milano il 12 maggio 1924 . . . . . . » 95 »

6. Tana Emo, nato a Lecce il 23 ottobre 1921	punti	95	su 100
7. Albano Dante, nato a Frassineto il 3 giugno 1924	»	94	»
8. Ferulano Ottavio, nato a Buenos Aires il 1° ottobre 1915	»	94	»
9. Manfredi Dante, nato a Castro dei Volsci il 20 ottobre 1923	»	94	»
10. Russo Angelo, nato a Milano il 7 novembre 1925	»	94	»
11. Santarcangelo Giuseppe Alberto, nato a Taranto il 5 agosto 1933	»	94	»
12. Acconcia Angelo, nato a Marcianise il 21 settembre 1927	»	92	»
13. Capotosti Giuseppe Adolfo, nato a Farnese il 18 agosto 1927	»	92	»
14. De Iasi Antonio, nato a Tolentino il 15 agosto 1930	»	92	»
15. Lombardi Raimondo, nato a Osimo il 6 ottobre 1934	»	92	
16. Somigli Maurizio, nato a Firenze l'8 aprile 1932	»	92	»
17. Valli Bruno, nato a Cortona il 26 aprile 1925	»	92	»
18. Fioccardi Renzo, nato a Chieri il 26 novembre 1924	»	91	»
19. Mattioli Alberto, nato a Parma il 10 luglio 1919	»	91	»
20. Natili Gianfranco, nato a Roma il 21 novembre 1932	»	91	»
21. Palladini Paolo Donato, nato a Modena il 24 febbraio 1934	»	91	»
22. Sammarco Carlo, nato a Francavilla Fontana il 29 ottobre 1927	»	91	»
23. Trucchi Ennio, nato a Roma il 18 agosto 1931	»	91	»
24. Catello Carlo, nato a Napoli il 9 maggio 1925	»	90	»
25. Consoli Carmelo, nato a Catania il 31 ottobre 1932	»	90	»
26. De Cobelli Pierluigi, nato a Bergamo l'8 giugno 1929	»	90	»
27. Duilio Carmelo, nato a Montesarchio il 10 giugno 1930	»	90	»
28. Fratta Muzio, nato a Roma il 9 gennaio 1929	»	90	»
29. Garofalo Fulvio, nato a Belcastro il 22 febbraio 1934	»	90	»
30. Granozzi Tommaso, nato a Palermo il 26 agosto 1922	»	90	»
31. Piazza Bruno, nato a Palermo il 16 giugno 1932	»	90	»
32. Tallarigo Aldo, nato a Forlì il 6 settembre 1923	»	90	»
33. Ferrari Paolo, nato a Modena il 23 maggio 1935	»	89	»
34. Trocino Salvatore, nato a Papanice il 3 maggio 1930	»	89	»
35. Caporale Gaetano, nato a Napoli il 7 giugno 1930	»	88	»
36. Cennamo Luigi, nato a Stellanello l'11 dicembre 1933	»	88	»
37. Fedi Bruno, nato a Pistoia il 4 marzo 1934	»	88	»
38. Petreni Masco, nato a Siena il 15 novembre 1930	»	88	»
39. Pezzuti Tommaso, nato a Camerota il 31 gennaio 1922	»	88	»
40. Sabella Giuseppe, nato a Galatina il 29 giugno 1925	»	88	»
41. Sorbi Mauro, nato a Lucca il 13 aprile 1932	»	88	»
42. Torchiana Bernardo, nato a Pisa l'11 agosto 1927	»	88	»
43. Ventrice Pasquale, nato a Cessaniti il 13 febbraio 1927	»	88	»
44. Tonini Gian Maria, nato a Venezia il 19 dicembre 1929	»	85	»
45. Macaluso Giacomo, nato a Cefalù il 15 novembre 1929	»	84	»
46. Ciccione Domenico, nato ad Albenga il 26 dicembre 1933	»	83	»
47. Maffeis Vinicio, nato a Gazzaniga Fiorano al Serio il 24 gennaio 1925	punti	83	su 100
48. Ricci Marcello, nato a Roma il 20 agosto 1931	»	83	»
49. Ascrizzi Elio, nato a Melito P.S. il 25 novembre 1928	»	82	»
50. Boffi Lamberto, nato a Montevarchi il 22 settembre 1929	»	82	»
51. Cavallini Arrigo, nato a Consandolo di Argenta il 31 agosto 1926	»	82	»
52. Fornasari Roberto, nato a Bologna il 16 febbraio 1933	»	82	»
53. Lattuca Carmelo, nato a Palermo il 9 marzo 1935	»	82	»
54. Rottichieri Dante, nato a Virgilio il 6 giugno 1929	»	82	»
55. Sorrentino Francesco, nato a Napoli il 4 maggio 1933	»	82	»
56. Bernardini Enrico nato a Lecce il 14 novembre 1930	»	81	»
57. Cosentino Agatino, nato a Catania il 27 gennaio 1914	»	81	»
58. Debbia Francesco, nato a Sassuolo il 28 marzo 1928	»	81	»
59. Minola Giacomo nato a Potenza il 22 aprile 1927	»	81	»
60. Zanetti Giancarlo, nato a Bologna il 25 settembre 1927	»	81	»
61. Anello Antonino, nato a Palermo il 27 settembre 1927	»	80	»
62. Brunetti Antonio, nato a Trevenzuolo il 21 ottobre 1931	»	80	»
63. Di Cagno Nicola, nato a Parigi il 12 giugno 1927	»	80	»
64. D'Ovidio Marcello, nato a Maddaloni il 26 aprile 1925	»	80	»
65. Fantoni Savino, nato ad Asola il 5 aprile 1917	»	80	»
66. Fiore Giuseppe, nato a Candida il 18 novembre 1922	»	80	»
67. Fiorentini Lucio, nato a Perugia il 4 dicembre 1929	»	80	»
68. Giannotti Paolo, nato a Chiusi il 18 maggio 1933	»	80	»
69. Pannella Alfonso, nato a Giulianova il 19 agosto 1932	»	80	»
70. Scoppetta Francesco, nato a Sambiase di Catanzaro il 29 gennaio 1928	»	80	»
71. Viggiano Giuseppe, nato a Udine il 21 maggio 1933	»	80	»
72. Maver Armando, nato a Bologna il 18 gennaio 1933	»	79	»
73. Pasini Giovanni, nato a Verona il 20 giugno 1931	»	79	»
74. Calatozzolo Silvestro, nato a Messina il 26 settembre 1935	»	78	»
75. Capua Pasquale, nato a Messina il 16 gennaio 1925	»	78	»
76. D'Antonio Giovanni, nato a Palma Campania il 10 gennaio 1923	»	78	»
77. Mazzitelli Mario, nato a Napoli il 9 dicembre 1928	»	78	»
78. Petraroia Francesco, nato a Pellezzano il 23 dicembre 1931	»	78	»
79. Vergallo Enrico, nato a S. Cesario di Lecce il 13 dicembre 1929	»	78	»
80. Francini Marcello, nato a Pistoia l'11 settembre 1929	»	77	»
81. Tuccinardi Fernando, nato a Formia il 20 novembre 1929	»	76	»
82. Gagliardi Vasco, nato a Firenze il 4 giugno 1931	»	75	»
83. Usai Enzo, nato a Ilbono il 27 giugno 1932	»	75	»
84. Arachi Nicola, nato a Corigliano di Otranto il 3 aprile 1929	»	74	»
85. Bartorelli Armando, nato a Livorno, il 13 ottobre 1924	»	74	»
86. Battenti Fernando, nato ad Ancona il 23 febbraio 1925	»	74	»
87. Bertagnolli Valerio, nato a Sanzeno il 12 gennaio 1925	»	74	»

88. Bono Aldo, nato a Milano, il 21 dicembre 1934 punti 74 su 100
89. Ciacci Alessandro, nato a Belcastro il 25 novembre 1927 » 74 »
90. Ginanneschi Guido, nato a Siena il 25 giugno 1930 » 74 »
91. Leone Gaspare, nato a Vita il 20 agosto 1924 » 74 »
92. Parma Antonio, nato a Mantova l'8 aprile 1932 » 74 »
93. Paterlini Gaetano, nato a Biella il 7 settembre 1927 » 74 »
94. Tondi Donato, nato a Galatina il 10 gennaio 1929 » 74 »
95. Vegni Lisimaco, nato a Siena il 18 luglio 1926 » 74 »
96. Rossi Vittorio, nato a Cremona il 13 agosto 1925 » 73 »
97. Stefani Paolo, nato a Capannori il 3 giugno 1934 » 73 »
98. Tavella Giuseppe, nato a Palermo il 4 luglio 1926 » 73 »
99. Fedele Lucio, nato a Napoli il 5 gennaio 1923 » 72 »
100. Gridelli Fulvio, nato a Trieste il 29 giugno 1932 » 72 »
101. Minerva Antonio, nato ad Altamura il 1° gennaio 1924 » 72 »
102. Montella Giuseppe, nato a Catanzaro Lido il 13 febbraio 1923 » 72 »
103. Muzzarelli Verzoni Massimo, nato a Firenze il 4 dicembre 1930 » 72 »
104 Perrucci Corrado, nato a Bologna il 4 febbraio 1921 » 72 »
105 Carlone Gaetano, nato a Minervino Murge il 13 maggio 1927 » 71 »
106 Fiori Ciro, nato a Lercara Friddi il 19 maggio 1914 » 70 »
107. Guerra Giuseppe, nato a Bari il 15 ottobre 1929 » 70 »
108. Vacca Manlio, nato a Torino il 3 marzo 1931 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10585)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifica e riapertura dei termini del concorso per esami a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1970, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 1° settembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi, nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che con decreto ministeriale 16 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 25 marzo 1971, è stato istituito il nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna;

Considerato altresì che nel termine previsto dal bando di cui sopra sono pervenute soltanto due domande di aspiranti che dichiarano di essere in possesso del titolo professionale richiesto dal bando di concorso;

Ritenuta l'opportunità di comprendere tra i titoli professionali richiesti per l'ammissione al concorso di cui trattasi anche quelli di conduttore di motoscafi o di pilota motorista per il personale della navigazione interna, al fine di consentire una più adeguata selezione del personale da assumere;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi, nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale del 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1970, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 378, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

La domanda va redatta secondo lo schema allegato al presente decreto.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi oltre ai candidati in possesso del titolo professionale di cui al punto *e*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, anche i candidati in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di quello di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 6 Bilancio Trasporti, foglio n. 346.

ALLEGATO

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio I - Personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto allo aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . . presso . . . . ., di essere in possesso del titolo professionale di . . . . . . (conduttore di motoscafo autorizzato alla navigazione interna; conduttore di motoscafi; pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur

dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sedi comprese nella circoscrizione della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data

Firma (1) .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(10404)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Buratti dott. ing. Carletto, ispettore capo superiore.

Membri:

Lapucci dott. ing. Mario, ispettore capo;
Ferrini per. ind. Nilo, ispettore capo;
Pisano dott. ing. Giovanni, ispettore principale;
Ritossa dott. ing. Ennio, ispettore principale.

Segretario:

Pedron dott. Ferdinando, ispettore principale.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(10496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 7, foglio n. 1, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof Angelo Salerno è deceduto e che occorre, pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Angelo Salerno è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Giovanni Haussmann, direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1971
Registro n. 16, *foglio n.* 35

(10564)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, con il quale si provvedeva alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Considerato che nel frattempo il componente chiamato a far parte della commissione medesima in rappresentanza dell'Amministrazione dell'interno, dott. Guido Lombardo si è reso indisponibile;

Vista la nota n. 25512 in data 25 ottobre 1971, con la quale la prefettura di Venezia provvede a segnalare in sostituzione del funzionario suindicato, il direttore di sezione dott. Francesco Collenea Isernia;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, il dott. Francesco Collenea Isernia, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Venezia, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia, nonchè dei comuni interessati.

Venezia, addì 11 novembre 1971

Il medico provinciale: BAGNATO

(10406)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.